



Regolamento per la concessione in uso di spazi comunali ad associazioni locali senza scopo di lucro.

*Ultima revisione del 23-2-2021*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

## Sommario

Sommario	2
Articolo 1 - Principi generali.....	3
Articolo 2 - Oggetto .....	3
Articolo 3 - Istituzione dell'Elenco degli spazi comunali assegnabili .....	3
Articolo 4 - Forme giuridiche di concessione.....	4
Articolo 5 - Soggetti che possono usufruire dell'affidamento .....	5
Articolo 6 - Pubblicità e trasparenza.....	5
Articolo 7 - Benefici economici.....	5
Articolo 8 - Competenze interne - Organizzazione .....	6
Articolo 9 - Albo delle associazioni operanti in attività di interesse generale nel Comune di Sinnai .....	6
Articolo 10 - Revoca dell'assegnazione .....	6
Articolo 11 - Durata delle concessioni.....	7
Articolo 12 - Modalità di assegnazione degli spazi.....	7
Articolo 13 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi.....	8
Articolo 14 - Garanzie e polizze assicurative .....	10
Articolo 15 - Oneri delle associazioni affidatarie degli spazi.....	10
Articolo 16 – Revoca del contratto .....	12
Articolo 17 – Risoluzione del contratto .....	12
Articolo 18 - Contratto di affidamento .....	13
Articolo 19 - Domanda per l'affidamento degli spazi.....	13

## **Articolo 1 - Principi generali**

Il Comune di Sinnai riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale, culturale, ricreativo, solidaristico e di autopromozione della società civile, valorizzandone il contributo prestato al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

Favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia rivolte agli associati che a tutta la collettività.

A tal fine, ispirandosi ai valori della Costituzione, al principio di sussidiarietà, alle finalità e principi di cui al "Codice del Terzo Settore", il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di spazi in strutture comunali a favore delle associazioni locali senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di interesse generale per la Comunità locale, così come meglio specificato al successivo art. 5, in accordo con gli ordinamenti comunali, ove non superati da leggi sovraordinate vigenti, con specifici riferimenti allo Statuto del Comune di Sinnai, in particolare all'art. 11 Funzioni proprie. Le Disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, sono applicabili se ed in quanto espressamente richiamate nel presente regolamento.

## **Articolo 2 - Oggetto**

Il Comune di Sinnai, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, sanitario, assistenziale, culturale, aggregativo, ricreativo, sportivo, ambientale promosse da soggetti pubblici, associazioni o privati cittadini anche mediante la concessione dell'uso di strutture comunali.

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di spazi che fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune, in diretta proprietà o in virtù di diritti reali del Comune su beni appartenenti ad altri soggetti.

Le concessioni di locali in favore delle associazioni di protezione civile, nonché quelle di palestre ed impianti sportivi non sono disciplinate nel presente regolamento.

## **Articolo 3 - Istituzione dell'Elenco degli spazi comunali assegnabili**

Il Servizio deputato alla gestione del Patrimonio del Comune di Sinnai presenta annualmente l'elenco degli immobili comunali non utilizzati per i servizi istituzionali dell'ente o locati, accertando l'eventuale disponibilità per la concessione in uso alle associazioni.

In fase di prima attuazione, il predetto Servizio effettuerà, in particolare:

- la ricognizione dell'effettiva sussistenza della disponibilità di locali da concedere in uso, tenuto conto delle esigenze immediate e future dell'Amministrazione correlate all'attuazione dei programmi comunali;
- la verifica delle condizioni di regolare agibilità di detti locali.

Gli spazi che possono essere assegnati a norma del presente Regolamento vengono inseriti in apposito "Elenco degli spazi comunali assegnabili in concessione d'uso".

Nell'elenco, sono indicati i dati significativi ai fini dell'assegnazione.

#### Articolo 4 - Forme giuridiche di concessione

La concessione dei locali di cui al presente regolamento, tenuto conto della tipologia degli spazi degli immobili e delle planimetrie, può essere fatta nelle seguenti forme:

- a) concessione in uso esclusivo continuativo;
- b) concessione in uso non esclusivo (continuativo o ricorrente);
- c) concessione uso occasionale: orario o giornaliero.

a) Per uso esclusivo continuativo si intende l'utilizzo del locale solo da parte dell'associazione richiedente, per un periodo pari ad almeno un anno, con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro.

Tale tipo di uso sarà disciplinato da apposita convenzione.

La durata massima della concessione è di 3 anni.

b) Per uso non esclusivo (continuativo o ricorrente) si intende la possibilità, attribuita a più associazioni di usufruire dello stesso spazio. In tal caso, le associazioni accedono allo spazio assegnato secondo un'articolazione oraria determinata e secondo una precisa calendarizzazione predisposta dal Servizio Patrimonio del Comune, sentite le esigenze delle associazioni beneficiarie. La durata massima di questa forma di assegnazione è di 3 anni, trascorsi i quali si procede ad una nuova procedura di assegnazione. Tale uso sarà disciplinato da apposita convenzione.

c) Per uso occasionale (orario o giornaliero) si intende l'utilizzo degli spazi in tutti i casi in cui l'associazione necessita solo occasionalmente di uno spazio, secondo una calendarizzazione predisposta dal Servizio Patrimonio del Comune. Tale uso sarà disciplinato da apposita convenzione.

Gli spazi, secondo le forme sopra individuate, vengono concessi imputando alle

associazioni i costi di gestione (acqua, gas, luce, TARI, telefono servizi di pulizia, etc...) nonché il canone secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

L'aver ottenuto la concessione in uso di uno spazio non costituisce titolo di preferenza al momento dell'assegnazione successiva, potendo altresì l'Amministrazione comunale, per proprie necessità o per altre finalità di interesse pubblico e a suo insindacabile giudizio, procedere nei confronti del beneficiario con l'assegnazione di un locale diverso o non assegnare nessun locale.

**La concessione può essere a titolo gratuito nei seguenti casi:**

- a. attuazione di iniziative direttamente organizzate dall'Amministrazione o patrocinate dalla stessa;
- b. realizzazione di attività per la quale la Giunta comunale con formale atto deliberativo riconosca ragioni di pubblico interesse tali da motivare la gratuità.

### **Articolo 5 - Soggetti che possono usufruire dell'affidamento**

Possono beneficiare dell'affidamento di spazi, nelle forme previste dal presente Regolamento, le associazioni locali senza scopo di lucro che risultano iscritte all'Albo di cui al successivo art. 9 e che esercitano attivamente e concretamente servizi di rilevante interesse pubblico previsti dallo Statuto sociale in linea con gli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale.

Qualora un soggetto sia titolare di affidamento di spazi pubblici in altre forme, nel Comune di Sinnai, non può ricevere affidamenti ai sensi del presente Regolamento.

Il beneficio eventualmente conseguito dalla concessione di spazi, non comporta l'esclusione da altri benefici quali ad esempio altri contributi economici erogabili dalla stessa Amministrazione comunale.

### **Articolo 6 - Pubblicità e trasparenza**

Tutte le procedure di cui al presente regolamento sono rese completamente accessibili e trasparenti dando la più ampia pubblicità e informazione. Va data informazione anche in qualsiasi eventuale altra forma che si renda necessaria per assicurarne la tempestiva conoscenza da parte di tutti i cittadini, e dei soggetti interessati.

### **Articolo 7 - Benefici economici**

L'assegnazione di spazi ai sensi del presente regolamento è una forma di attribuzione di vantaggi economici, che vengono determinati figurativamente, considerando le

potenzialità di rendimento economico dell'immobile. Il rendimento economico figurato viene determinato dal Servizio Patrimonio in base al potenziale canone di affitto o locazione, il cui valore stimato viene indicato nell'elenco degli spazi di cui all'art. 3.

Il beneficio economico di cui usufruisce un soggetto assegnatario deve essere riportato e va giustificato espressamente nel provvedimento di assegnazione, con riferimento alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'attività compiuta.

### **Articolo 8 - Competenze interne - Organizzazione**

Il Responsabile del Servizio Patrimonio curerà la predisposizione di uno “schema tipo” di contratto di concessione degli spazi di cui al presente Regolamento. In sede di specifica assegnazione, lo schema di contratto potrà essere ulteriormente integrato e/o modificato per le parti di esclusiva propria competenza.

Un'apposita commissione tecnica comunale provvederà, inoltre, a valutare le istanze e a predisporre un piano delle assegnazioni che verrà successivamente curato dal Responsabile del settore di intervento con propria determinazione, che curerà altresì la stipula del contratto, la gestione del rapporto contrattuale con l'assegnatario, nonché la pubblicità e trasparenza delle procedure.

Il Responsabile del Patrimonio dovrà curare la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco degli spazi di cui all'art. 3. Qualora necessario, lo stesso Servizio, valuta la compatibilità degli spazi previsti con l'attività svolta dai Concessionari in considerazione dei benefici concessi mediante il presente regolamento.

### **Articolo 9 - Albo delle associazioni operanti in attività di interesse generale nel Comune di Sinnai**

E' istituito l'Albo delle Associazioni operanti in attività di interesse generale nel Comune di Sinnai”, in seguito definito per brevità “Albo delle Associazioni”.

Per usufruire dell'assegnazione di spazi in strutture comunali, ai sensi del presente Regolamento, è condizione indispensabile l'iscrizione all'Albo stesso con piena operatività da almeno tre anni.

### **Articolo 10 - Revoca dell'assegnazione**

La revoca dell'assegnazione degli spazi viene disposta dal Responsabile del Settore che ha provveduto all'assegnazione nei seguenti casi:

- revoca dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni;
- morosità degli oneri previsti all'art. 15 per oltre sei mesi, salvo che venga concordato

- e rispettato un piano di recupero;
- gravi inadempienze contrattuali;
- necessità sopraggiunte per l'Amministrazione, a norma del presente Regolamento.

### **Articolo 11 - Durata delle concessioni**

Le Associazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento possono beneficiare di concessioni d'uso di spazi di durata massima pari a 3 (tre) anni.

Ogni Associazione iscritta all'Albo potrà ripresentare domanda di assegnazione degli spazi secondo le modalità e termini di cui al presente regolamento.

### **Articolo 12 - Modalità di assegnazione degli spazi**

Di norma, entro il 31 agosto di ciascun anno possono essere presentate, con le modalità di cui al presente Regolamento, le domande per l'assegnazione di spazi, sulla base del bando affinché l'Amministrazione Comunale provveda alle assegnazioni degli spazi, se disponibili, mediante verifica dei requisiti di cui agli artt. 5 e 9.

Le assegnazioni vengono stipulate con contratto.

Nel caso di revoche o ritiri, l'Amministrazione può anticipare la nuova assegnazione mediante pubblicazione della disponibilità dei locali per almeno 30 giorni, e provvedendo, di norma, alla assegnazione entro i successivi 90 giorni.

L'assegnazione sarà preceduta da apposita valutazione delle finalità, obiettivi ed attività contenute nella "relazione tecnica" di cui al successivo art. 19. Alle domande dalle quali sia possibile evincere una elevata coerenza ed affinità di contenuto con le finalità, obiettivi ed attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale sarà attribuito il punteggio per la graduatoria in base alla tabella "Analisi dei requisiti" riportata all'articolo 12 del presente regolamento.

In esito alla valutazione di cui sopra, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto dei termini sopracitati, le assegnazioni degli spazi verranno effettuate sino a concorrenza degli spazi disponibili.

Qualora gli spazi non fossero disponibili nel numero e nelle caratteristiche necessarie per soddisfare tutte le richieste, si potrà provvedere, ove tecnicamente possibile, con l'assegnazione di spazi in condivisione. Nel caso in cui il numero di spazi non fosse comunque sufficiente, neanche attraverso la condivisione, e nel caso in cui, per l'assegnazione dell'ultimo spazio più associazioni risultassero in graduatoria con lo stesso punteggio per ottenere l'attribuzione, si dovrà procedere a mezzo di sorteggio pubblico tra le stesse.

L'Amministrazione, per motivi rilevanti di pubblica utilità, può modificare gli spazi assegnati ad un'Associazione nel corso del contratto, e può sospendere o revocare l'assegnazione degli spazi. In questi casi non è dovuta alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

**Tabella “Analisi dei requisiti” dati riferiti all’ultimo triennio solare**

<b>CRITERIO 1 – PARTNERSHIP – max punti 5</b>		
descrizione	parametro	punti
Capacità di attuare iniziative (relative all’oggetto del proprio statuto associativo) aperte al pubblico, nell’ambito comunale, in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.	<b>Definizione</b>	<b>Per ogni manifestazione</b>
	prodotte in modo autonomo	1
	prodotte in collaborazione col rispettivo Assessorato comunale competente	2
	prodotte in collaborazione col rispettivo Assessorato comunale competente e organizzate con altre associazioni locali	3
	prodotte in collaborazione col rispettivo Assessorato comunale competente, organizzate con altre associazioni locali, con co-finanziamento (minimo 40%) da altri Enti	5
<b>CRITERIO 2 – VITA ASSOCIATIVA max punti 3</b>		
descrizione	parametro	punti
Numero di attività prodotte in modo autonomo	<b>Definizione</b>	<b>Per ogni evento</b>
	Rivolte ai soci	0,25
	Manifestazioni aperte realizzate	0,25
<b>CRITERIO 3 – CONTINUITA’ max punti 3</b>		
descrizione	parametro	punti
Continuità negli anni delle attività associative	Da 3 a 5 anni	1
	Da 6 a 10 anni	2
	Oltre 10 anni	3
<b>CRITERIO 4 – IMPATTO SULLA CITTADINANZA max punti 5</b>		
descrizione	parametro	punti
Media di iscritti attivamente partecipanti alla vita associativa nel periodo di riferimento	Da 1 a 10	1
	Da 11 a 20	2
	Da 21 a 30	3
	Da 30 a 50	4
	Oltre 50	5
<b>CRITERIO 5 – RETE FINALIZZATA ALLA CONDIVISIONE DEGLI SPAZI max punti 4</b>		
descrizione	Parametro (n° associazioni)	punti
Creazione di una rete di associazioni finalizzata alla gestione condivisa degli spazi comunali	almeno 2	1
	Da 2 a 3	2
	Da 3 a 4	3
	Oltre 5 e più	4

### Articolo 13 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

Il Concessionario si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività associativa prevista dallo Statuto. Gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede



sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la revoca immediata.

Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza. E' tenuto alla manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e pagamento degli oneri e delle utenze secondo quanto disposto dall'art. 15.

Il Concessionario, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza.

In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Sinnai.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di escludere forme di utilizzo non compatibili, pena la rescissione del contratto.

Sono, in particolare, escluse le forme di utilizzo la cui immagine e/o attività:

- riguardi propaganda politica, sindacale e religiosa. Sono ammesse invece le attività a carattere religioso rientranti nel comma "K" dell'art. 5 del codice del terzo settore;
- che in forma diretta o collegata si riferisca a prodotti quali sostanze stupefacenti, tabacco e alcolici;
- che direttamente o indirettamente si rivolga ad ambito pornografico o a sfondo sessuale;
- che contenga espressioni di fanatismo, razzismo, di odio o minaccia.

Sono inoltre escluse:

- manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica;
- iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale;
- eventi manifestamente incompatibili con le norme di sicurezza previste.

Si precisa che le Associazioni assegnatarie degli spazi di cui al presente regolamento si impegnano a condividere i valori della Carta costituzionale, del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte

dell'Associazione, che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare, entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate di competenza dell'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine della concessione in uso dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso.

Prima della effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

#### **Articolo 14 - Garanzie e polizze assicurative**

Il Concessionario, se non diversamente disposto dal Comune di Sinnai, assume l'obbligo di:

- stipula di idonea polizza assicurativa a favore del Comune di Sinnai, che garantisca il medesimo sia patrimonialmente sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi, al furto, al danneggiamento o eventuali altri rischi da valutarsi, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito; la polizza assicurativa deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto;
- costituzione, a garanzia del rispetto del contratto e dei danni eventualmente causati all'immobile, di apposita cauzione a favore del Comune, di importo stabilito dal Comune medesimo prima della stipula del contratto. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la stessa dovrà essere ricostituita per l'intero importo.

#### **Articolo 15 - Oneri delle associazioni affidatarie degli spazi**

Faranno carico al Concessionario, relativamente all'attività svolta, le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni onere e responsabilità in merito.

Il canone di concessione viene determinato ed aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT. I canoni vengono definiti sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di valori OMI, la determinazione avverrà sulla base di un processo estimativo effettuato dall'ufficio tecnico comunale.

Allo scopo di realizzare un equo contemperamento tra l'interesse pubblico a promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni concessionarie e l'interesse economico della Pubblica Amministrazione a gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, la Giunta comunale potrà applicare percentuali di abbattimento fino al 80%, sui valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).

La percentuale di abbattimento dovrà essere applicata per categorie omogenee di attività.

Le spese di gestione e per le utenze, nessuna esclusa, nonché le spese condominiali, sono ad esclusivo carico del Concessionario. Tali spese potranno anche essere stabilite come rimborso o onere forfettario da corrispondersi al Comune.

Le spese di **ordinaria manutenzione** sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Nel caso si rilevi l'esigenza di interventi di **manutenzione straordinaria**, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi secondo la propria disponibilità finanziaria e di programmazione.

Rientra tra gli oneri del Concessionario comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune e al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi tecnologici del Comune di Sinnai, di ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause.

Ad ogni modo, nessuna pretesa o rimborso può essere avanzata all'Amministrazione in caso di interruzione della concessione dell'immobile per cessata idoneità, agibilità o per lavori di manutenzione.

E' vietata la subconcessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, pena l'immediata decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Associazione, può riservarsi l'uso dei locali affidati per proprie specifiche finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

Il Concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, in qualunque momento.

### **Articolo 16 – Revoca del contratto**

L'Amministrazione si riserva il diritto al risarcimento dei danni e di disporre la revoca del contratto, in particolare, ma non esclusivamente, nei seguenti casi:

- utilizzo degli spazi con modalità lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Sinnai;
- manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica;
- iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale;
- eventi manifestatamente incompatibili con le norme di sicurezza;
- attività che riguardi propaganda politica, sindacale, e religiosa. Sono ammesse invece le attività a carattere religioso rientranti nel comma "K" dell'art. 5 del codice del terzo settore;
- attività che in forma diretta o collegata si riferisca a prodotti quali sostanze stupefacenti, tabacco e alcolici;
- attività che direttamente o indirettamente si rivolga ad ambito pornografico o a sfondo sessuale;
- attività che risulti offensiva per persone o cose;
- attività che contenga espressioni di fanatismo, razzismo, di odio o minaccia;

### **Articolo 17 – Risoluzione del contratto**

La mancata osservanza delle norme vigenti, in particolare in materia di igiene e/o sicurezza darà luogo alla risoluzione del contratto.

Il responsabile di servizio competente per materia potrà esercitare inoltre, la risoluzione del rapporto in essere col Concessionario nei seguenti casi:

- perdita da parte del soggetto concessionario dei requisiti d'accesso;
- mancato o non regolare svolgimento delle attività di interesse pubblico che hanno motivato e giustificato il rapporto contrattuale;
- utilizzo degli spazi per scopi difformi da quelli dichiarati e autorizzati;
- venir meno dello scopo per cui si è provveduto all'assegnazione degli spazi;
- sopravvenute esigenze di interesse istituzionale e/o pubblico, adeguatamente motivate, che comportino la revoca della concessione;
- mancato pagamento dei canoni e rimborsi dovuti nonché altre gravi inadempienze;
- mancata custodia e manutenzione ordinaria degli spazi.

### **Articolo 18 - Contratto di affidamento**

Il contratto con il quale vengono concessi gli spazi ad una associazione ai sensi del presente Regolamento viene stipulato sotto forma di assegnazione di spazi in concessione d'uso, al corrispettivo di un canone, delle spese generali, di gestione, di manutenzione ordinaria e delle utenze. Tutte le spese per la stipula dei contratti sono a carico dell'Associazione concessionaria. Il contratto deve contenere, in particolare:

- estremi dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni e indicazione del livello relativo alle priorità;
- individuazione degli spazi assegnati, eventuali giorni o orari, e durata dell'affidamento;
- attività e uso per i quali vengono affidati gli spazi;
- eventuali modifiche degli spazi autorizzate, e relative modalità;
- eventuale uso dei locali affidati da parte dell'Amministrazione Comunale per proprie specifiche finalità, modalità e numero di giorni annuali stabiliti;
- valutazione del beneficio economico figurato;
- condizioni economiche a carico dell'Associazione affidataria;
- gli estremi di cauzioni ed assicurazioni;
- i richiami al Regolamento, e in particolare alle condizioni di seguito indicate:
  - Revoca dell'assegnazione
  - Durata degli affidamenti
  - Modalità di assegnazione degli spazi
  - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi
  - Modifiche degli spazi
  - Garanzie e polizze assicurative
  - Oneri delle Associazioni affidatarie degli spazi
  - Revoca del contratto
  - Risoluzione del contratto

### **Articolo 19 - Domanda per l'affidamento degli spazi**

La domanda per l'affidamento degli spazi indicati nell'Elenco degli spazi comunali assegnabili in concessione d'uso deve essere inviata nei tempi e nei modi stabiliti dalla procedura di evidenza pubblica, indicando, oltre i requisiti di cui alla tabella riportante i criteri di valutazione, le seguenti informazioni:

- denominazione del soggetto richiedente, elenco e dati del legale rappresentante, sede legale;
- indirizzo PEC, recapito telefonico di un referente;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel Regolamento;
- dichiarazione di non essere titolare di affidamento di spazi pubblici in altre forme, nel Comune di Sinnai.
- Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata relazione tecnica illustrativa dettagliata, contenente la descrizione delle finalità, degli obiettivi e le specifiche attività da sviluppare nel territorio comunale nell'ambito del periodo per il quale si richiede l'affidamento, delle esigenze di spazio, dei tempi di utilizzo.

Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva rispettando, laddove è possibile, le richieste fatte.